Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 novembre 1984 che detta disposizioni nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 relativi allo smaltimento del burro a prezzo ridotto « Vendita speciale CEE ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 17 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984), modificato dal decreto ministeriale 17 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984), che detta disposizioni nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 relativi allo smaltimento del burro a prezzo ridotto « Vendita speciale CEE »;

Considerato l'andamento favorevole delle vendite del burro a prezzo ridotto relative alla prima assegnazione;

Considerata l'opportunità di consentire agli operatori che hanno terminato l'impacchettamento del suddetto quantitativo di poter iniziare ad impacchettare anteriormente al 1° febbraio 1985 il burro relativo alla seconda assegnazione;

Ritenuta la necessità di dover modificare il succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 17 novembre 1984 modificato dal decreto ministeriale 17 dicembre 1984 è così modificato:

1) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese, dopo aver terminato l'impacchettamento del burro relativo alla prima assegnazione possono chiedere all'A.I.M.A. l'autorizzazione ad iniziare prima del 1° febbraio 1985 l'impacchettamento dei quantitativi relativi alla seconda autorizzazione. L'A.I.M.A. provvede immediatamente ad autorizzare le imprese richiedenti e ad inviare copia delle autorizzazioni rilasciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede amministrativa del richiedente e del o degli stabilimenti di impacchettamento del burro. »;

2) all'art. 8, al secondo comma è aggiunta la seguente frase:

« Tuttavia ove i manifesti previsti all'art. 3, sesto comma, del presente decreto, non contengano il nominativo della ditta impacchettatrice, l'impegno previsto all'art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 2956/84 può considerarsi rispettato anche in presenza di un solo cartello ritenendosi che in tal caso le ditte fornitrici effettuino la pubblicità in forma associata. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(178)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 dicembre 1984.

Abilitazione dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, della Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 24 settembre 1984, con la quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è abilitato a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

B) ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei prestiti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(160)

DECRETO 21 dicembre 1984.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione da parte del Ministero del tesoro delle somme occorrenti per il trattamento economico dei giovani occupati presso le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, primo comma, lettera *c*), della legge 16 maggio 1984, n. 138, con il quale è stato disposto che a far tempo dal 1° gennaio 1984 le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico dei giovani occupati presso le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge medesima — ad esclusione delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate — sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni sulla base di apposita certificazione le cui modalità devono essere determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visti il secondo ed il terzo comma del medesimo art. 7 con i quali è stato disposto che il Ministro del tesoro potrà corrispondere agli enti in precedenza indicati anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella misura massima dell'80%;

Considerato che la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 14 dicembre 1984 ha formulato parere favorevole;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla emissione del predetto decreto ministeriale con la determinazione delle modalità per la compilazione della certificazione, ai fini del rimborso delle somme corrisposte dal 1984, nonché delle modalità per la compilazione dell'istanza annuale, ai fini delle anticipazioni trimestrali;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a compilare un certificato conforme all'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del rimborso delle somme corrisposte come trattamento economico dei giovani occupati, ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse, presso le regioni medesime e gli altri enti territoriali compresi nel primo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ad esclusione delle province, dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

Il certificato, sottoscritto dal presidente della giunta regionale, deve contenere, per ciascuno degli enti territoriali di cui al comma precedente, il numero complessivo dei giovani occupati e l'attestazione che gli importi di cui si chiede il rimborso sono stati effettivamente corrisposti agli aventi diritto e che sono stati soddisfatti i relativi obblighi previdenziali ed assicurativi.

Il certificato deve essere trasmesso entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo a quello cui l'onere si riferisce al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della eventuale corresponsione di anticipazioni trimestrali, devono produrre entro il mese di dicembre di ciascun anno apposita istanza annuale conforme all'allegato modello *B* che fa parte integrante del presente decreto.

La istanza predetta, sottoscritta dal presidente della giunta, deve contenere, per ciascuno degli enti territoriali di cui all'art. 1, il numero complessivo dei giovani occupati e l'importo globale lordo annuale della spesa preventivata per l'anno successivo distinguendo gli assegni fissi e gli oneri riflessi.

Nel caso che il numero complessivo dei giovani occupati subisca nel corso dell'anno, anche per effetto della mobilità del personale, variazioni eccedenti il 20% rispetto alla consistenza prevista nella istanza annuale, gli enti di cui al primo comma devono tempestivamente trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, apposita istanza rettificativa della precedente.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro provvederà alla erogazione delle somme da rimborsare, al netto delle eventuali anticipazioni trimestrali corrisposte nell'anno precedente, mediante versamento sul conto corrente che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato.

Ove il complesso delle anticipazioni dovesse risultare eccedente rispetto alla effettiva spesa sostenuta, quale risulta dal certificato di rimborso, anche a seguito della mobilità del personale, la differenza sarà trattenuta sulle somme dovute per il medesimo titolo di cui al presente decreto e, se ciò non si rendesse possibile, sulle quote dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettanti, rispettivamente, alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le erogazioni delle anticipazioni trimestrali, per le regioni e province autonome che ne fanno richiesta, saranno disposte con decreto del Ministro del tesoro entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, nella misura massima dell'80% dell'importo indicato nella istanza annuale e con le modalità indicate nel precedente primo comma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

MODELLO A

REGIONE .

CERTIFICATO PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
di cui all'art. 7, primo comma, lettera *c)* della legge 16 maggio 1984, n. 138

Per l'anno .

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 7, primo comma, lettera *c*), della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante disposizioni per il rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;
Visti gli atti d'ufficio;

Certifica

che nell'anno . . sono stati corrisposti al personale di cui alle premesse i sottoindicati importi per competenze lorde annuali e che sono stati soddisfatti gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti alle somme chieste a rimborso:

Numero d'ordine	Regione ed enti territoriali	Numero giovani	Competenze al personale	Oneri riflessi	Totale (col. 4 + col. 5)
1	2	3	4	5	6

Somme corrisposte dalla regione nell'anno	. . . .
Anticipazioni trimestrali da parte del Ministro del tesoro	. . . .
Differenza da rimborsare / da restituire	. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

N. B. — Alla certificazione relativa all'anno 1984 deve essere allegata la delibera richiesta dall'art. 5, nono comma, della legge n. 138/84.

MODELLO *B*

REGIONE . . . .

ISTANZA ANNUALE PER ANTICIPAZIONI TRIMESTRALI
di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138

Per l'anno . . . .

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante disposizioni per la corresponsione di anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 concernente le modalità della istanza annuale ai fini delle anticipazioni trimestrali;

Visti gli atti d'ufficio;

Fa istanza

per la erogazione di anticipazioni trimestrali delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati presso questo Ente e negli altri enti territoriali previsti dalla normativa di cui alle premesse.

A tale fine si forniscono i seguenti elementi previsionali per l'anno . . . .

Numero d'ordine	Regione ed enti territoriali	Numero giovani	Competenze al personale	Oneri riflessi	Totale (col. 4 + col. 5)
1	2	3	4	5	6

Data, ...

Firma

. . . .

(120)

DECRETO 4 gennaio 1985.

Elevazione a lire 7.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 287, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 7.000 miliardi a lire 7.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, emessi con decreto ministeriale del 13 dicembre 1984, n. 215846/66-AU-76, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 7.000 miliardi a lire 7.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 9 gennaio 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 1984 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al reato d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 15,60% annuale, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 13 dicembre 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1985
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 220

(158)

DECRETO 8 gennaio 1985.

Rettifica al decreto ministeriale del 12 settembre 1984, recante determinazione del tasso d'interesse semestrale di certificati di credito del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212564/66 in data 12 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 2 dei decreti ministeriali recanti l'emissione di CCT a tasso variabile aventi cedole con godimento 1° ottobre 1984 e scadenza 1° aprile 1985, a determinare il tasso d'interesse semestrale dei medesimi CCT relativamente alle cedole suindicate;

Considerato che, per mero errore materiale, si è indicato in L. 288.250.000.000 anziché in L. 228.250.000.000 l'importo degli interessi da pagare, alla scadenza del 1° aprile 1985, relativamente alla quarta cedola dei CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983;

Ritenuto opportuno rettificare l'errore suddetto;

Decreta:

Il penultimo capoverso del decreto ministeriale del 12 settembre 1984, meglio cennato nelle premesse, è da intendersi così rettificato:

« La spesa complessiva di L. 2.151.650.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 249.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;

di L. 231.000.000.000 per i CCT biennali 1° aprile 1983;

di L. 228.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;

di L. 195.000.000.000 per i CCT triennali 1° ottobre 1983;

di L. 730.400.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

di L. 115.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

di L. 402.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

(159)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla emissione di un segnatasse da L. 900 e determinazione del valore e delle caratteristiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1984, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° giugno 1984, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un segnatasse da L. 900;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1633 del 10 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un segnatasse, da L. 900.

Art. 2.

Il segnatasse di cui all'art. 1 è stampato in rotocalco, su carta bianca, non fluorescente, filigranata a stelline distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: 21 × 17; dentellatura: 14; colori: rosso e verde; foglio: cento esemplari. La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato e si staglia con un filetto scuro sul biancocarta dello spazio riservato alla perforazione, consta di una testata ov'è la dizione « POSTE ITALIANE » in carattere bastone stampato in chiaro; di una cornice a calici floreali, alternati dentro le anse di un tralcio a onde uguali che, formati gli angoli di base, s'interrompe con un riccio alla giustezza della parola « SEGNATASSE », stampata in chiaro con carattere bastone chiaroscurato; di una formella centrale a motivi ugualmente floreali, occupata al centro, coi vertici agli assi ortogonali, da un altro pannello a forma di rombo che ricorda un ricamo, nel quale sono impressi il valore « 900 » e la parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 189

(152)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 dicembre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, comprensive di una clausola di rivalutazione annua, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già autorizzate, presentate dalla S.p.a. Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 16 settembre 1983 e 22 agosto 1984 della società per azioni Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Vista la nota in data 1° ottobre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza comprensive di una clausola di rivalutazione annua, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentate dalla società per azioni Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento:

a) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 19 novembre 1982, da applicare alla tariffa n. 16A mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 1° agosto 1978 (tariffa n. 16PA);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata e del premio, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 19 novembre 1982, da applicare alla tariffa n. 31 (M-F), rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969 (tariffa n. 31PA);

c) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua del capitale assicurato da applicare alla sopracitata tariffa n. 16A (tariffa n. C16);

d) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata da applicare alla sopracitata tariffa n. 31 (M-F) (tariffa n. C31).

Art. 2.

I contratti stipulati in tariffa n. 31 (M-F), di cui al precedente art. 1, lettere *b*) e *d*), potranno essere emessi a condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

Le nuove condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), potranno essere applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risultino più favorevoli per l'assicurato.

Art. 4.

La S.p.a. Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Kotka (Finlandia)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1984 il sig. Folke Johan Arthur Petterson-Fernholm, vice console onorario in Kotka (Finlandia), con circoscrizione comprendente la regione di Kymi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(7254)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Cassa nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica e quella delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste dalla legge spettanti al presidente della Cassa nazionale del notariato, determinate con decreto ministeriale del 1° aprile 1980 sulla base della deliberazione della commissione amministratrice della Cassa stessa adottata il 5 marzo 1977, sono aumentate del trenta per cento a decorrere dal 22 dicembre 1984.

(164)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.E.R.T. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Vetreria Masaccio, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantiere navale Antonio Giorgetti di Viareggio (Lucca), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società anonima Solvay & C.ie, con sede in Rosignano e impianti in Rosignano, S. Vincenzo (Livorno) e Montecatini Val di Cecina (Pisa), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jacques Stinkens, con sede in Ponte a Poppi (Arezzo) e stabilimento in Poppi (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litoplast di Pescaglia (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unibeton di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Colged di Lucca, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Colibrì di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova CMF di Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Santo Dasso S.p.a., con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpiombo metalli, con sede e stabilimento in Arcola (La Spezia), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sardocalce, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmarmi (gruppo CIER), con sede e stabilimento in Cagliari, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Settecento di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria Silius, con sede in Cagliari e miniera in Genna Tres Montis e Muscadroxius in territorio di Silius (Cagliari), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore molitorio, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini, zona industriale di Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 5 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Usai Gesuino, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solinlegno Solinferro, con sede e stabilimento in Sassari, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nilpa, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C. di Modena, è prolungata al 16 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Castelli Ceccato di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuliani S.p.a., con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Grisignano (Vicenza), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige prefabbricati S.p.a., con sede legale in Verona e stabilimento in Caldiero (Verona), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Brusarosco S.p.a., con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zolu S.p.a., con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e stabilimenti in Fara Vicentino e Breganze (Vicenza), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Frau S.r.l., ex Nuova Frau S.p.a., con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartotecnica di Zanè, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.S. - Industria termomeccanica Schio, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Dalli Cani di Arzignano (Vicenza), con stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spanevello, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanella H.D., con sede legale e stabilimento in Caldogno (Vicenza), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivalcarni, con sede legale e stabilimento in Villaganzerla di Castagnero (Vicenza), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Brusarosco S.p.a., con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arnoldo Mondadori editore S.p.a., stabilimento di Verona, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Erpoz Oleodinamica S.p.a. di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie chimiche KGB di Villa Bartolomea (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.C.C. - Società italiana costruzione caldaie S.r.l. di Rovigo, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fari S.p.a., con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lofra di Treponti di Teolo (Padova), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricam S.p.a., in liquidazione, con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo sistemi industriali S.p.a., con sede in Genova, divisione impianti elettrici (DIM) comprensiva dello staff di settore, con sede ed unità in Genova e divisione sistemi di movimentazione (DSM), con sede in Genova-Fegino, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto legno di Vasto (Chieti), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a., sede di Genova, divisione elettronica industriale, settore elettronica (DEI-SCE), sede in Genova, unità operativa in Genova e sede distaccata in Roma, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cei - Elettromeccanica S.p.a., in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi di Quattordio (Alessandria), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M. International, con sede in Rimini e stabilimenti in Rimini e Valle Verucchio (Forlì), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con stabilimento in None-Vallenoncello, Campoformido e Teverola (Caserta) e filiali di Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Cagliari, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.T.M.E. S.p.a., con sede legale in Roma, unità di Roma, Napoli, Palermo, Catania, Venezia-Mestre, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine costruzioni meccaniche Valdagno S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 9 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro, stabilimento in Pesaro, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio e stabilimento in Porto Ercole (Grosseto), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ubaldo Leoncini, con sede in Firenze e stabilimenti in Fornacette di Calcinaia (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane, in Napoli, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.A. - International Containers Terminal, con stabilimento in Napoli, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maxed, con sede legale in Modena e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laltesi escavatori di Alseno (Piacenza), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuliari S.p.a., con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Grisignano (Vicenza), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige prefabbricati S.p.a., con sede legale in Verona e stabilimento di Caldiero (Verona), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuliari S.p.a., con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Grisignano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(57)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 l'avv. Valerio Sampieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Cassa fidi e leasing », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 28 febbraio 1983, in sostituzione del dott. Roberto Bellei, che ha declinato l'incarico.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 il prof. Iadarola Alfredo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Postelegrafonica pacchi a domicilio », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, il quale ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 il dott. Nunzio Aquino, nato a Benevento il 24 maggio 1948, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fraternità », in Buonalbergo (Benevento), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 22 giugno 1959, in sostituzione del sig. Michele De Ciampis, dimissionario.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 ai sensi dello art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « La Siesta » a r.l., in Quarto (Napoli), costituita il 29 ottobre 1968 per rogito notaio Italo Pasolini ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Del Gaudio Gennaro.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 ai sensi dello art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Residenza San Giuseppe » a r.l., in Meda (Milano), costituita il 1° dicembre 1969 per rogito notaio dott. Alessandro Canali ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il geom. Gualtieri Emilio.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Separ - Soc. europea produttori di assicurazioni e riassicurazioni », soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Gino Luigi Giusti il 22 giugno 1976, repertorio n. 113995, reg. soc. n. 1325/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1984 ai sensi dello art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Nuova cronisti romani » a r.l., in Roma, costituita il 22 luglio 1971 per rogito notaio Alfonso Marchese ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giovanni Zacà.

(20-21)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina « istituzioni di diritto pubblico », alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1937,500	1937,500	1937,50	1937,500	1917,50	1937,50	1937,500	1937,500	1937,500	1937,50
Marco germanico	616,140	616,140	615,60	616,140	617,05	615,07	616 —	616,140	616,140	614,15
Franco francese	200,750	200,750	201,35	200,750	201,10	200,79	200,840	200,750	200,750	200,75
Fiorino olandese	546,350	546,350	545,50	546,350	545,50	546,30	546,250	546,350	546,350	546,35
Franco belga	30,767	30,767	30,75	30,767	30,75	30,76	30,767	30,767	30,767	30,77
Lira sterlina	2187,750	2187,750	2190 —	2187,750	2185,60	2188,28	2188,800	2187,750	2187,750	2187,75
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1923 —	1921 —	1921,50	1920 —	1919 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	172,200	172,200	172,25	172,200	172,15	172,19	172,190	172,200	172,200	172,20
Dracma	15,060	15,060	15,05	15,060	—	—	15,066	15,060	15,060	—
E.C.U.	1367,250	1367,250	1366,10	1367,250	1368,25	1366,90	1366,550	1367,250	1367,250	1367,75
Dollaro canadese	1466,750	1466,750	1468 —	1466,750	1470,85	1466,75	1466,750	1466,750	1466,750	1466,75
Yen giapponese	7,640	7,640	7,63	7,640	7,65	7,63	7,639	7,640	7,640	7,64
Franco svizzero	734,820	734,820	734 —	734,820	734,30	743,78	734,750	734,820	734,820	734,82
Scellino austriaco	87,725	87,725	87,73	87,725	87,73	87,71	87,710	87,725	87,725	87,73
Corona norvegese	212,250	212,250	212,25	212,250	212,55	212,38	212,510	212,250	212,250	212,25
Corona svedese	214,500	214,500	214,10	214,500	214,40	214,40	214,300	214,500	214,500	214,50
FIM	293,500	293,500	293,25	293,500	293,40	293,41	293,330	293,500	293,500	—
Escudo portoghese	11,340	11,340	11,34	11,340	11,13	11,32	11,300	11,340	11,340	11,35
Peseta spagnola	11,123	11,123	11,14	11,123	11,39	11,12	11,120	11,123	11,123	11,13

Media dei titoli dell'11 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,075
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	91,075
» 6 % » » 1971-86	90,125
» 6 % » » 1972-87	92 —
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	86,750
» 10 % » » 1977-92	92 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,250
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	91,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,050
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,850
» » » » 1- 6-1983/85	100,625
» » » » 1- 1-1982/86	102,775
» » » » 1- 3-1982/86	102,675
» » » » 1- 5-1982/86	103,250
» » » » 1- 6-1982/86	104,300
» » » » 1- 7-1982/86	103,400
» » » » 1- 8-1982/86	102,800
» » » » 1- 9-1982/86	102,400
» » » » 1-10-1982/86	102,850
» » » » 1-11-1982/86	103,125
» » » » 1-12-1982/86	103,500
» » » » 1- 7-1983/86	102,200
» » » » 1- 8-1983/86	101,650
» » » » 1- 9-1983/86	101,875
» » » » 1-10-1983/86	102,250
» » » » 1- 1-1983/87	103,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	103,400
» » » » 1- 3-1983/87	103,200
» » » » 1- 4-1983/87	103,125
» » » » 1- 5-1983/87	103,300
» » » » 1- 6-1983/87	103,400
» » » » 1-11-1983/87	102,125
» » » » 1-12-1983/87	102,300
» » » » 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	102,600
» » » » 1-10-1983/88	102,850
» » » » 1-11-1983/88	103,950
» » » » 1- 1-1984/88	103,450
» » » » 1- 2-1984/88	102,600
» » » » 1- 3-1984/88	101,500
» » » » 1- 4-1984/88	101,500
» » » » 1- 5-1984/88	101,700
» » » » 1- 6-1984/88	102,500
» » » » 1-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	103,300
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,325
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,550
» » » » 1- 6-1984/91	102,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	101,350
» » » 17 % 1- 7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986	102,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100,925
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,250
» » » » 1983/90 11,50 %	105,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1937,500
Marco germanico	616,070
Franco francese	200,795
Fiorino olandese	546,300
Franco belga	30,767
Lira sterlina	2188,275
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	172,195
Dracma	15,063
E.C.U.	1366,900
Dollaro canadese	1466,750
Yen giapponese	7,639
Franco svizzero	734,785
Scellino austriaco	87,717
Corona norvegese	212,380
Corona svedese	214,400
FIM	293,415
Escudo portoghese	11,320
Peseta spagnola	11,121

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 14 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1944,700	1944,700	1944,65	1944,700	—	1945,17	1945,650	1944,700	1944,700	1944,70
Marco germanico	614,150	614,150	614,60	614,150	—	614,7	614,200	614,150	614,150	614,15
Franco francese	200,360	200,360	201 —	200,360	—	200,39	200,430	200,360	200,360	200,36
Fiorino olandese	544 —	544 —	544,60	544 —	—	543,90	543,800	544 —	544 —	544 —
Franco belga	30,684	30,684	30,66	30,684	—	30,68	30,680	30,684	30,684	30,68
Lira sterlina	2196,700	2196,700	2199 —	2196,700	—	2197,28	2197,860	2196,700	2196,700	2196,70
Lira irlandese	1913,500	1913,500	1918 —	1913,500	—	1913,75	1914 —	1913,500	1913,500	—
Corona danese	171,730	171,730	171,75	171,730	—	171,70	171,700	171,730	171,730	171,73
Dracma	15,110	15,110	15,05	15,110	—	—	15,090	15,110	15,110	—
E.C.U.	1366,500	1366,500	1366,10	1366,500	—	1366,12	1365,750	1366,500	1366,500	1366,50
Dollaro canadese	1470,900	1470,900	1474 —	1470,900	—	1470,90	1470,900	1470,900	1470,900	1470,90
Yen giapponese	7,638	7,638	7,6400	7,638	—	7,72	7,637	7,638	7,638	7,63
Franco svizzero	731,450	731,450	732 —	731,450	—	731,48	731,500	731,450	731,450	731,45
Scellino austriaco	87,500	87,500	87,55	87,500	—	87,49	87,481	87,500	87,500	87,50
Corona norvegese	212 —	212 —	211,75	212 —	—	211,98	211,970	212 —	212 —	212 —
Corona svedese	214,190	214,190	214,10	214,190	—	214,15	214,120	214,190	214,190	214,19
FIM	293,100	293,100	293,25	293,100	—	293,02	292,950	293,100	293,100	—
Escudo portoghese	11,280	11,280	11,30	11,280	—	11,29	11,300	11,280	11,280	11,28
Peseta spagnola	11,114	11,114	11,12	11,114	—	11,11	11,113	11,114	11,114	11,11

Media dei titoli del 14 gennaio 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,950
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	94,075
» 6 % » » 1971-86	90,075
» 6 % » » 1972-87	91 —
» 9 % » » 1975-90	89,050
» 9 % » » 1976-91	86,700
» 10 % » » 1977-92	94 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,500
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	101,500
» » » » 1- 1-1982/86	102,400
» » » » 1- 3-1982/86	102,500
» » » » 1- 5-1982/86	103 —
» » » » 1- 6-1982/86	104,200
» » » » 1- 7-1982/86	103,200
» » » » 1- 8-1982/86	102,350
» » » » 1- 9-1982/86	102,300
» » » » 1-10-1982/86	102,875
» » » » 1-11-1982/86	103 —
» » » » 1-12-1982/86	103,200
» » » » 1- 7-1983/86	102,150
» » » » 1- 8-1983/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	101,600
» » » » 1-10-1983/86	101,950
» » » » 1- 1-1983/87	103,675
» » » » 1- 2-1983/87	103,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,200
» » » » 1- 4-1983/87	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	103,150
» » » » 1- 6-1983/87	103,150
» » » » 1-11-1983/87	102,225
» » » » 1-12-1983/87	102,350
» » » » 1- 7-1983/88	103,300
» » » » 1- 8-1983/88	102,800
» » » » 1- 9-1983/88	102,650
» » » » 1-10-1983/88	102,550
» » » » 1-11-1983/88	104,25
» » » » 1- 1-1984/88	102,850
» » » » 1- 2-1984/88	102 —
» » » » 1- 3-1984/88	101,325
» » » » 1- 4-1984/88	101,900
» » » » 1- 5-1984/88	102,200
» » » » 1- 6-1984/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	104,400
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,775
» » » 17 % 1- 7-1985	101,575
» » » 17 % 1-10-1985	101,975
» » » 16 % 1- 1-1986	102,150
» » » 14 % 1- 4-1986	100,825
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50 %	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1945,175
Marco germanico	614,175
Franco francese	200,395
Fiorino olandese	543,900
Franco belga	30,682
Lira sterlina	2197,280
Lira irlandese	1913,750
Corona danese	171,715
Dracma	15,100
E.C.U.	1366,120
Dollaro canadese	1470,900
Yen giapponese	7,637
Franco svizzero	731,475
Scellino austriaco	87,490
Corona norvegese	211,985
Corona svedese	214,155
FIM	293,025
Escudo portoghese	11,290
Peseta spagnola	11,113

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1984, n. **39**.

Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico-alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 13 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, al fine di conseguire lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera, concede contributi in conto capitale nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Strutture ricettive e natura delle opere ammissibili a contributo

I contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi, con esclusione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per opere di:

a) costruzione;

b) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi;

c) ampliamento, ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche;

d) ammodernamento, con esclusione degli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) arredamento il cui ammortamento non sia inferiore a 10 anni a norma della tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974;

f) attrezzature e impianti atti alla razionalizzazione della gestione aziendale e alla diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica ivi compresa la realizzazione di impianti sportivi complementari all'esercizio ricettivo.

La realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono da riferire alle strutture ricettive previste all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché ai servizi turistici, centri di vacanza, di turismo nautico, congressuale e termale di cui all'art. 13 della predetta legge.

Art. 3.

Soggetti destinatari dei contributi

Possono accedere ai benefici regionali previsti dalla presente legge gli enti pubblici, le cooperative e le associazioni in qualsiasi forma costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, secondo i requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 4.

Entità dei contributi

I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 sono così determinati:

Iniziative di cui alle lettere a), b), c), d):

riferite a:

— alberghi;

— **motels;**

— villaggi albergo;

— residenze turistico alberghiere;

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 1.000 milioni;

riferite a:

— campeggi;

— villaggi turistici;

— ostelli per la gioventù;

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 500 milioni;

riferite a:

— alloggi agroturistici;

— affittacamere;

— case e appartamenti per vacanze;

— rifugi alpini;

— case per ferie;

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 250 milioni;

riferite a:

— servizi turistici;

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 300 milioni;

riferite a:

— centri di vacanza;

— turismo nautico con esclusione della realizzazione di porticcioli turistici;

— centri congressuali;

— centri termali;

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 700 milioni.

Iniziative di cui alla lettera e):

riferite a tutte le tipologie di cui al precedente art. 2:

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 300 milioni.

Iniziative di cui alla lettera f):

riferite a tutte le tipologie di cui al precedente art. 2:

20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 200 milioni.

Art. 5.

Priorità degli interventi

La concessione dei contributi per la realizzazione delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 è riservata, secondo le seguenti priorità, a strutture localizzate in ambiti territoriali compresi:

1) in comuni classificati montani;

2) in comuni non costieri;

3) in comuni costieri.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 2, ricadenti in aree del Mezzogiorno, è riservata la quota di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 6.

Divieto di cumulo delle provvidenze

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari agevolati previsti da leggi statali e regionali per la stessa natura di opere.

Le strutture realizzate, ampliate o comunque migliorate con le provvidenze di cui alle leggi regionali 19 maggio 1978, n. 13, 17 maggio 1980, n. 29 e 18 marzo 1980, n. 15, non possono

beneficiare, nel quinquennio successivo alla data del provvedimento di concessione, dei contributi previsti dalla presente legge per opere di ammodernamento.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo stesso.

Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Per i beni mobili i beneficiari o gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenerne la continuità della destinazione.

Le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.

L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla giunta regionale quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e retroattivo alla data di concessione.

Art. 8.

Termine di inizio e ultimazione dei lavori

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per realizzare opere iniziate dopo il 1° gennaio 1984 e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda, nonché per opere eseguite, con mutui ordinari, dopo il 31 dicembre 1976, per la realizzazione di strutture ricettive situate in territori montani a quota superiore a 1000 metri, senza avere ottenuto il beneficio di interventi finanziari agevolati statali, regionali o di qualsiasi natura.

Per le opere fa fede l'attestato di inizio dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio e per le forniture la data riportata sulla bolla di consegna.

Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e acquisite le forniture. Tale termine non è inferiore a dodici mesi né superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso.

Per comprovati motivi di forza maggiore il termine può essere prorogato una sola volta per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla scadenza del primo.

Art. 9.

Ampliamenti volumetrici e deroghe dai distacchi

Entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base di un censimento delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e pararicettive, possono individuare i relativi edifici sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa riguardante tra l'altro gli allineamenti, le altezze massime, i volumi, la densità fondiaria massima, possono distinguere gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi.

Gli ampliamenti, anche in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti purché:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

b) gli interventi costruttivi riguardino esclusivamente la realizzazione di volumi tecnici per i servizi igienico-sanitari, le centrali termiche e gli ascensori, o per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni;

c) siano definiti da piani particolareggiati adottati e approvati dal consiglio comunale ai sensi della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19.

Detti interventi non devono, in ogni caso, comportare un aumento dei posti-letto a disposizione delle aziende al momento della presentazione della istanza di concessione o autorizzazione edilizia.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti in materia di norme tecniche per la costruzione in zone dichiarate sismiche.

Nei comuni obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, gli interventi di cui alla presente legge, una volta intervenuta l'approvazione di cui al comma precedente, si considerano inclusi nel relativo programma pluriennale.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande intese a ottenere le provvidenze previste dall'art. 4 della presente legge devono essere inviate al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in copia, al sindaco del comune competente per territorio, corredate dai seguenti documenti:

a) autorizzazione del comune competente per territorio all'esecuzione dell'opera e progetto esecutivo completo di piante, prospetti e sezioni;

b) preventivo di spesa redatto sotto forma di computo metrico estimativo contenente i prezzi unitari e complessivi, gli importi parziali e totali per le opere murarie e preventivi di spesa per attrezzature, impianti e arredi;

c) relazione tecnico-illustrativa contenente gli estremi catastali e l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

d) certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori.

Le associazioni, società o enti dovranno, inoltre, allegare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, il certificato della cancelleria del tribunale, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora prescritta, e precisare inoltre la carica rivestita dal firmatario in seno all'ente richiedente. Ulteriore documentazione può essere richiesta d'ufficio.

La richiesta di provvidenze può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile o dell'area purché risulti, da apposito atto scritto, l'assenso del proprietario all'esecuzione delle opere e all'iscrizione del vincolo di destinazione.

I richiedenti debbono fare espressa menzione, nella domanda, di accettazione del vincolo di cui al precedente art. 7 nonché di ottemperanza alle eventuali particolari prescrizioni tecnico-funzionali o di altra natura stabilite nell'atto di concessione del contributo.

I richiedenti devono comunicare tempestivamente alla giunta regionale eventuali variazioni apportate al progetto allegato alla domanda.

Art. 11.

Concessione delle provvidenze

La giunta regionale, sulla base delle priorità previste dalla presente legge, delibera la concessione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

A opere ultimate o ad avvenuta acquisizione di arredi, impianti e attrezzature, i beneficiari richiedono alla giunta regionale di effettuarne l'accertamento da farsi anche con la presenza di un rappresentante del comune allegando:

a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio;

b) fatture quietanzate, in copia originale, delle spese sostenute per opere murarie, arredi, impianti e attrezzature;

c) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze.

Art. 12.

Impegno e liquidazione dei contributi

Il presidente della giunta, in attuazione della delibera di cui al primo comma del precedente articolo, dispone, con proprio decreto, l'impegno e la contestuale liquidazione dei contributi.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere e della fornitura di attrezzature, impianti e arredi.

Art. 13.

Obbligo di comunicare dati e consentire ispezioni

Gli imprenditori che facciano domanda per ottenere, o abbiano ottenuto, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti organi regionali, di comunicare, entro il termine indicato nella richiesta, tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti la situazione patrimoniale, fiscale e di bilancio, di gestione e di contabilità, del personale dipendente e ogni altro elemento che la Regione ritenga utile in ordine alla erogazione dei benefici richiesti.

I soggetti di cui al primo comma sono tenuti altresì a consentire gli accertamenti e le ispezioni disposte dagli organi regionali al fine di acquisire elementi utili per la concessione o la revoca delle provvidenze.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi comporta la esclusione o la decadenza dai benefici.

Art. 14.

Riduzione e revoca

Qualora in sede di accertamento delle iniziative realizzate venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, la giunta regionale delibera la proporzionale riduzione delle provvidenze.

Con le stesse modalità le provvidenze sono revocate:

quando l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nella delibera di concessione delle provvidenze;

quando venga mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza dei termini fissati al precedente art. 7;

quando vengano apportate, alle iniziative ammesse a contributo, sostanziali modifiche strutturali senza il preventivo nulla-osta della giunta regionale;

quando le iniziative non vengano realizzate nei termini fissati nel provvedimento di concessione.

Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 15.

Norma transitoria

Le domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge e non finanziate ai sensi della legge regionale 17 maggio 1980, n. 29, e in possesso delle condizioni di ammissibilità dalla stessa previste vengono esaminate agli effetti della presente legge.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 5.266.630.000 pari alla quota assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1983 e 1984, dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende aumentata dell'importo pari alla quota che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione della disponibilità di lire 125 miliardi recati, per il detto anno, dalla medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.

E' autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo di L. 5.266.630.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi precedenti saranno iscritte, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, con la denominazione «Contributi in conto capitale per gli investimenti previsti dall'art. 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti» e con stanziamento pari all'importo delle assegnazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 dicembre 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1984, n. 40.

Classificazione delle strutture ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 13 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività ricettiva

Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate tabelle *A, B, C, D, E* e *F*, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Aziende ricettive alberghiere

Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

capacità ricettiva non inferiore a sette camere;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti-letto;

un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Art. 3.

Specificazione delle aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi di alberghi: alberghi e residenze turistico alberghiere.

Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate.

Possono assumere la denominazione di villaggi-albergo gli alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Possono assumere la denominazione di motel quegli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

Sono residenze turistico alberghiere quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o

più locali, dotate di servizio autonomo di cucina purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge.

Nelle residenze turistico alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a cinque giorni.

Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o « casa-madre », ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

Rispetto alla « casa-madre » le dipendenze devono essere ubicate a non più di cinquanta metri di distanza.

Art. 4.

Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, affrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi ristorante, bar, svago e vendita di articoli per campeggio.

Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in luoghi salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

Art. 5.

Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

Sono villaggi turistici quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *D* allegate alla presente legge.

Sono campeggi quegli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Detti esercizi debbono possedere i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *E* allegate alla presente legge.

Art. 6.

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

Nelle residenze turistico alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità recettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan o allestimenti stabili minimi installati a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 7.

Classificazione delle aziende ricettive

Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.

Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato sentita la commissione prevista dall'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata da un rappresentante dell'associazione regionale degli albergatori, per la classificazione delle aziende alberghiere, e da un rappresentate della associazione regionale dei gestori delle aziende ricettive all'aria aperta, per la classificazione delle medesime aziende.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligati », predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti fungibili », concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

I livelli di classificazione attribuiti sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da uno a cinque stelle), tre per le residenze turistico alberghiere (da due a quattro stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da uno a quattro stelle).

Gli alberghi classificati a cinque stelle assumono la denominazione « lusso », previa autorizzazione del comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale previsti nella tabella *F* allegata alla presente legge.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva « A » (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del complesso.

La tabella *A* allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

Le tabelle *B*, *C*, *D* e *E*, allegate alla presente legge, indicano, rispettivamente per gli alberghi residenziali, i villaggi turistici e i campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della « casa-madre » e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della « casa-madre ».

L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria.

Art. 8.

Denominazioni degli esercizi ricettivi

Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 9.

Validità e revisione della classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

Non si procede a revisioni di classifica a domanda nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 10.

Attrezzature, impianti ed arredi

Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente il comune, sentito il titolare dell'azienda e su parere della commissione di cui all'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata come previsto all'art. 7, dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello spettante in base alle disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 11.

Denuncia dei requisiti

I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio.

Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e dalla superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denuncie separate.

Le denuncie devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla Regione.

Art. 12.

Determinazione e pubblicità della classifica

I provvedimenti concernenti la classificazione, revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono atti definitivi, devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione - Assessorato al turismo e industria alberghiera.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il presidente della giunta approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'Enit e all'Istat.

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.

Insegna ed altre indicazioni per il pubblico

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico:

segno distintivo, come da tabella *G* allegata alla presente legge, comprendente l'indicazione del tipo e della classificazione;

denominazione dell'esercizio;

licenza di esercizio;

copia della denuncia dei requisiti, vistata dal sindaco del comune competente;

prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal sindaco del comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggio-albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione della singole piazzole;

cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Art. 14.

Sanzioni

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 3.000.000, il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio.

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13;

g) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 8;

h) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

Nel caso di violazione di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 1.000.000.

Art. 15.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate. Per le sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applica la legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 16.

Vincoli di destinazione

Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, il comune, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi restando i vincoli suddetti.

Art. 17.

Aziende ubicate nel territorio di più comuni

Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

Art. 18.
Disposizioni tributarie

Le tasse sulle concessioni regionali dovute per l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive ai sensi dei numeri 7 e 22 della tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, modificata con legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32, sono stabilite come appresso:

	Tassa di rilascio	Tassa annua
n. 7 della tariffa:	—	—
a) albergo con cinque stelle e cinque stelle lusso . . .	648.000	648.000
b) albergo con quattro stelle, residenza turistico alberghiera con quattro stelle .	360.000	360.000
c) albergo con tre stelle, residenza turistico alberghiera con tre stelle .	180.000	180.000
d) albergo con due stelle, residenza turistico alberghiera con due stelle .	120.000	120.000
e) albergo con una stella, nei comuni:		
con popolazione superiore a 500.000 abitanti	96.000	96.000
con popolazione superiore a 100.000 abitanti	72.000	72.000
con popolazione superiore a 50.000 abitanti	48.000	48.000
con popolazione superiore a 10.000 abitanti	36.000	36.000
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti . .	12.000	12.000
f) esercizio di affittacamere, nei comuni:		
con popolazione superiore a 500.000 abitanti	48.000	48.000
con popolazione superiore a 100.000 abitanti	43.500	43.500
con popolazione superiore a 50.000 abitanti	24.000	24.000
con popolazione superiore a 10.000 abitanti	12.000	12.000
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti .	7.500	7.500
n. 22 della tariffa:		
a) ostelli per la gioventù . .	14.500	14.500
b) campeggi e villaggi turistici:		
1) con quattro stelle .	180.000	180.000
2) con tre stelle	120.000	120.000
3) con due stelle, nei comuni:		
con popolazione superiore a 500.000 abitanti . .	96.000	96.000
con popolazione superiore a 100.000 abitanti . . .	72.000	72.000
con popolazione superiore a 50.000 abitanti . . .	48.000	48.000
con popolazione superiore a 10.000 abitanti	36.000	36.000
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	12.000	12.000
c) campeggi con una stella, nei comuni:		
con popolazione superiore a 500.000 abitanti . . .	48.000	48.000
con popolazione superiore a 100.000 abitanti .	43.500	43.500
con popolazione superiore a 50.000 abitanti .	24.000	24.000
con popolazione superiore a 10.000 abitanti . .	12.000	12.000
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti .	7.500	7.500
d) case per ferie . . .	43.500	43.500

Resta fermo il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovute — ai sensi della legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, modificata con legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32 — per l'apertura e l'esercizio di ristoranti, mescite, caffè-bar, osterie, esercizi di vendita di bibite analcooliche.

Art. 19.
Classificazione degli esercizi ricettivi

La classificazione degli esercizi ricettivi previsti dalla presente legge è operante a partire dal primo gennaio 1985.

Art. 20.
Esercizi esistenti

Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.

Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.

I vincoli di cui al secondo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originale.

I villaggi turistici autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'art. 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri alla ricettività alberghiera.

La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano meno di sette camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro due anni dalla data di attribuzione della classifica.

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro due anni dalla data di attribuzione della classifica.

Trascorso inutilmente il termine previsto nei commi precedenti la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio.

Art. 21.
Attività ricettiva senza lucro

Fino a quando non venga provveduto con apposita legge regionale, le attività ricettive svolte e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, fondazioni, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive sono soggette ad autorizzazione provvisoria ed al pagamento della tassa di concessione regionale nella misura fissa dall'art. 18, n. 7 della tariffa di cui alla lettera *d*).

L'autorizzazione viene concessa dal sindaco del comune competente per territorio salvo la ricorrenza di cui all'art. 22.

Le attività turistiche svolte senza fini di lucro restano disciplinate dalla legislazione nazionale vigente fino a che la Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, non provvederà, con propria disciplina, a fissarne i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio.

Art. 22.
Individuazione degli organi comunali competente

Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni che la presente legge intesta al comune.

In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni di cui al precedente comma è competente il sindaco.

Art. 23.
Finanziamento della spesa per funzioni esercitate dai comuni

La spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni spettanti ai comuni in base alla presente legge e la relativa copertura finanziaria saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 dicembre 1984

MASSI

(*Omissis*).

(7208)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 56.
Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidî sanitari.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 22 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, al fine di favorire il miglioramento della funzionalità, dell'efficienza e della qualità della rete dei presidi sanitari pubblici nel territorio regionale, concorre con proprie risorse finanziarie, fino al limite della somma complessiva di lire 150.000 milioni, ripartita negli anni 1984, 1985 e 1986 secondo quanto previsto nel successivo art. 7 con le modalità di cui alla presente legge ed in deroga alle disposizioni della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58.

La somma di cui al precedente comma è destinata alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, nonché alla costruzione di nuove strutture sanitarie ed al completamento di quelle in corso o già esistenti, indispensabili per esigenze della collettività, da attuare nella città di Roma e negli altri comuni capoluoghi di provincia nonché nelle aree territoriali a maggiore concentrazione demografica e/o in fase di crescente sviluppo, con particolare riguardo ai servizi di radiologia e di analisi, ai gruppi operatori, ai servizi generali ed agli impianti tecnologici.

Art. 2.
Procedure per il finanziamento

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate presentano alla giunta regionale apposita richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, corredata di una dettagliata relazione tecnico-sanitaria. Le richieste delle unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma sono trasmesse, per il tramite del comune stesso, che provvede al relativo coordinamento.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma precedente, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, nonché il comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale e l'osservatorio epidemiologico regionale, provvede, sulla base delle richieste pervenute, previa verifica della loro conformità alle finalità di cui al precedente art. 1, a ripartire tra le unità sanitarie locali la somma disponibile distintamente per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, con indicazione dei presidi sanitari destinatari e con specificazione degli interventi ammessi a finanziamento. Il comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale e l'osservatorio epidemiologico regionale devono comunque esprimere il parere entro quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine la giunta regionale può adottare il provvedimento deliberativo soltanto sulla base del parere della citata commissione consiliare permanente.

In relazione ai finanziamenti di cui alla presente legge attribuiti per l'esercizio 1984, le unità sanitarie locali provvedono alle necessarie variazioni del bilancio di previsione concernente l'esercizio stesso.

I finanziamenti attribuiti per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono iscritti dalle unità sanitarie locali nei corrispondenti bilanci di previsione.

Art. 3.
Progetti esecutivi

Entro tre mesi dall'inoltro formale del provvedimento di cui al precedente art. 2, secondo comma, le unità sanitarie locali presentano alla giunta regionale i progetti esecutivi dei lavori ammessi a finanziamento.

Qualora entro il termine di cui al precedente comma l'unità sanitaria locale non presenti i progetti esecutivi, la Regione esercita il potere sostitutivo nei modi e con le forme stabilite dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Art. 4.
Erogazione dei finanziamenti

Il presidente della giunta regionale, previo parere dell'organo tecnico-consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, approva i progetti esecutivi degli interventi di cui al precedente art. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 19 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni, il limite di valore di lire 300 milioni è elevato a lire 600 milioni.

Salvo quanto previsto al successivo art. 5 con il provvedimento di cui al precedente comma è disposta l'erogazione alla unità sanitaria locale del 25 per cento della spesa complessiva ammessa al finanziamento regionale. La restante somma è corrisposta all'unità sanitaria locale in relazione all'avanzamento dei lavori anche mediante anticipazioni che tengono conto dei tempi entro i quali debbono essere effettuati i pagamenti. Le unità sanitarie locali provvedono alla consegna dei lavori entro tre mesi dalla data di inoltro formale del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli appalti e contratti relativi ad opere e lavori di edilizia ospedaliera si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche, anche in deroga a quanto previsto nel titolo VI della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Art. 5.
Interventi relativi all'anno 1984

In deroga alle modalità previste dal precedente art. 2, primo e secondo comma, la somma di L. 50.000 milioni stanziata per l'anno 1984 a norma del successivo art. 7, è utilizzata dalla giunta regionale per le seguenti finalità:

a) quanto a L. 21.600 milioni per la realizzazione degli interventi sottoelencati:

(*Omissis*).

b) quanto alla restante somma di lire 28.400 milioni per la realizzazione degli interventi che saranno individuati dalla giunta medesima, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, tra quelli urgenti ed indilazionabili resisi necessari ai fini della funzionalità ed efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, con priorità per i lavori di adeguamento del patrimonio stesso alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 6.

Esecuzione delle opere in concessione

La giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, può disporre, sentito il parere delle commissioni consiliari permanenti competenti, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati in un programma articolato interessante più strutture o più presidi sanitari, comprese le progettazioni e l'eventuale acquisizione di aree, sia affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

L'esecuzione degli interventi affidata in concessione è disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal presidente della giunta regionale in conformità alla normativa vigente.

la giunta regionale può altresì avvalersi del comune di Roma per la realizzazione delle opere finanziate a norma della presente legge interessanti le unità sanitarie locali del comune e relative a specifici interventi accorpati in un programma articolato, anche attraverso l'istituto della concessione.

Art. 7.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 1984, di lire 35.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 65.000 milioni per l'anno 1986.

Alla copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 125.000 milioni mediante riduzione dei corrispondenti importi dal capitolo 25832 del bilancio regionale annuale 1984 e del bilancio regionale pluriennale 1984-86 (lettera *a*), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1984 e quanto a lire 25.000 milioni mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 25832 (lettera *a*), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1983, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi viene istituito il capitolo di spesa 13207 con la denominazione: «Spesa per attuazione finalità previste dalla legge regionale, concernente: "*interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri*"» nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984 e nel bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

(5973)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227